

quando, di fronte alle insistenze di questo ufficio, è stato comunicato che la richiesta era stata esaudita.

Esito positivo quindi, che presenta una portata non limitata al solo caso in esame.

41) diritto di accesso.

Il sig. F.C., già dipendente del ministero delle comunicazioni, ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi ad un concorso interno a cui egli aveva partecipato senza risultare fra i vincitori. Dopo vari tentativi infruttuosi egli si è rivolto a questo ufficio, che ha chiesto informazioni al competente ministero, il quale peraltro si è dichiarato incompetente a seguito della privatizzazione dell'amministrazione postale.

L'ente poste, a sua volta, ha comunicato di avere già risposto all'interessato: in realtà la risposta era stata sostanzialmente negativa, in quanto gli erano stati comunicati soltanto i documenti relativi alla sua collocazione in graduatoria, non quelli degli altri concorrenti, che invece erano necessari per poter utilmente operare un confronto e quindi accertare la correttezza della graduatoria. Non ostante questo ufficio abbia fatto presente all'ente poste (amministrazione centrale romana,

che cura la pratica) che la posizione non era conforme alla legge, poichè quest'ultima non contiene la limitazione in questione, l'amministrazione non ha mutato atteggiamento.

Va notato che una nutrita giurisprudenza amministrativa si è ormai pronunciata nel senso sostenuto da questo ufficio: cfr. Cons. Stato, adunanza plenaria, 4/2/97, Cacaci c. Regione Marche, Cons. Stato 13/9/1996, Picchiotti c. Università studi Roma la Sapienza (nei termini esatti di cui alla richiesta del sig. C.), e molte altre sentenze del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

Non è stato possibile compiere ulteriori interventi poichè l'amministrazione centrale non è ricompresa nella competenza di questo ufficio. E' questo uno degli esempi della imperfetta garanzia fornita ai cittadini per la mancanza del difensore civico nazionale.

42) richiesta liquidazione indennità di buonuscita e trattamento pensionistico da parte di ex dipendente delle poste.

Il sig. A.M. ha richiesto l'intervento di questo ufficio (aprile 1999) in quanto sospeso dal servizio nel 1992 e successivamente licenziato nel 1998, non riusciva ad ottenere la liquidazione nè dell'indennità di buonuscita nè del trattamento pensionistico.

A seguito di numerosi contatti con l'IPOST di Roma e con l'ente previdenziale competente questo ufficio riusciva ad ottenere, nel maggio 1999, la liquidazione, a favore dell'interessato, dell'indennità di buonuscita per cui il primo intervento si concludeva positivamente.

Proseguivano invece le pressioni di questo ufficio, nei confronti dei competenti organi delle poste romane e decentrate, per definire la liquidazione della pensione.

Rimaneva difficile da parte degli enti preposti definire la data dalla quale avrebbe dovuto decorrere il trattamento pensionistico (data di sospensione dal servizio, dalla quale non risultavano più versati i contributi - 1992, o dalla data di successivo licenziamento -1998).

Veniva quindi effettuato esame congiunto della pratica con la direzione provinciale delle poste di Genova che si dichiarava non competente a procedere asserendo che la competenza spettava alla sede centrale di Roma.

A seguito di successive richieste agli Istituti centrali (IPOST e Direzione risorse umane delle poste SpA) veniva finalmente stabilito, anche alla luce di orientamento della cassazione civile- sezione lavoro (sentenza n. 624 del 23/1/1998) che all'interessato doveva essere

attribuito il trattamento pensionistico dalla data di licenziamento, calcolato però sulla retribuzione in godimento alla data di sospensione dal servizio e tenendo conto dei requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla data suddetta.

L'istituto previdenziale periferico competente avviava quindi le procedure per la liquidazione del trattamento pensionistico che, nonostante il notevole lasso di tempo, sono in corso di definizione nel periodo di redazione della presente Relazione.

43) contravvenzione stradale.

La sig.ra G.C.M. ha chiesto l'intervento di questo ufficio avendo ricevuto una cartella esattoriale relativa al pagamento di una contravvenzione stradale asseritamente riportata nel territorio di un comune di altra regione italiana; secondo la richiedente l'invio della cartella non era stato preceduto dalla notificazione nei termini della contravvenzione, ed inoltre l'interessata non era mai stata nella città in questione.

Questo ufficio scriveva sia al prefetto del luogo, esponendo le ragioni della sig.ra M., sia al difensore civico della regione interessata, chiedendone l'intervento.

Quest'ultimo comunicava tuttavia di non poter dare corso alla richiesta poichè la materia delle contravvenzioni stradali non rientrava nella propria competenza. Viceversa il prefetto comunicava di avere annullato la cartella.

La materia delle contravvenzioni stradali non rientra effettivamente tra le competenze della difesa civica, ma nulla vieta - a giudizio di chi scrive - che la segnalazione di un asserito errore venga trasmessa, a richiesta del cittadino sovente incapace di districarsi fra le procedure amministrative, all'ufficio competente per quanto verrà ritenuto del caso. In tal senso si è sempre comportato questo ufficio, il quale peraltro si è ovviamente astenuto dall'esercizio dei poteri specificatamente attribuitigli dalla legge.

Nel caso in esame l'intervento si è rivelato utile, perchè la contravvenzione irregolarmente elevata è stata annullata.

44) lettera della R.A.I. a privati non titolari di abbonamento televisivo.

I sigg. S.S. e M.C. hanno fatto pervenire separatamente le loro lamentele relative al comportamento della RAI - Radiotelevisione italiana, la quale ha indirizzato loro (come, a quanto risulta, a molte altre persone che si trovavano nelle stesse condizioni) una lettera

circolare nella quale, premesso che il destinatario non risulta titolare di abbonamento alla televisione, veniva aggiunto testualmente: “ In mancanza di Sue comunicazioni che ci consentano di regolarizzare la Sua posizione, dovremo trasmettere il Suo nominativo all'Amministrazione Finanziaria per i successivi accertamenti ”. Con tale frase, in sostanza, al cittadino veniva attribuita la volontà fraudolenta di evadere il canone, mentre non era considerata l'ipotesi alternativa del mancato possesso di un televisore.

La inopportunità del testo veniva segnalata alla RAI sia da questo ufficio che dal difensore civico del Piemonte, ed in conseguenza la frase sopra riportata veniva modificata come segue: “ In mancanza di Sue comunicazioni, che ci consentano di regolarizzare la Sua posizione, l'Amministrazione Finanziaria procederà ai necessari controlli ”.

Anche la seconda versione, a giudizio di chi scrive, non appariva rispettosa della libertà, oltre che della privacy, del destinatario, in quanto si afferma che la posizione dello stesso - il quale, si ricordi, è soltanto un non abbonato alle trasmissioni televisive - necessita di un chiarimento, e gli si pone a carico un onere di comunicazione, sotto pena di controlli da

parte dell'amministrazione finanziaria (evidentemente sempre informata dalla RAI).

Tali argomentazioni sono state portate a conoscenza della RAI, la quale peraltro ha ritenuto di non modificare la propria posizione. Pertanto questo ufficio ha ritenuto necessario segnalare il caso al garante per le comunicazioni.

Anche in questo caso si è compiuto un intervento nei confronti di un soggetto formalmente privato (società per azioni), ma di proprietà pubblica e dotato di collegamenti con la polizia tributaria che evidenziano un suo ruolo a cavallo tra la sfera privata e quella pubblica. Del resto anche in questo caso non sono pervenute obiezioni sulla competenza ad effettuare l'intervento.

45) comunicazione dei numeri telefonici interi da parte della TELECOM

Il sig. S.T. si è rivolto a questo ufficio lamentando che la TELECOM non fornisce a richiesta dell'interessato l'elenco dei numeri telefonici chiamati dal suo apparecchio comunicandoli nella loro interezza, perchè vengono omesse le ultime tre cifre.

E' stato risposto che tale prassi era conforme al parere espresso dal garante della riservatezza dei dati personali il 5 ottobre 1998; è stato

peraltro aggiunto che l'elenco intero sarebbe stato fornito se tali dati occorressero per l'esercizio di un diritto dell'abbonato davanti al giudice.

46) albo infermieri - dimissioni non accolte.

La sig.ra O.B., iscritta all'albo del collegio provinciale infermieri, ha rassegnato le proprie dimissioni, che peraltro sono state respinte con la motivazione che mancava l'impegno a non esercitare più l'attività infermieristica, in quanto in caso contrario l'iscrizione in oggetto sarebbe obbligatoria. A questo punto l'interessata si è rivolta a questo ufficio.

Il problema riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per svolgere attività infermieristica. Assunte informazioni presso il dipartimento economia e lavoro della Regione è stato comunicato che l'iscrizione doveva ritenersi obbligatoria soltanto per gli iscritti successivamente all'anno 1982 (mentre la sig.ra B. vantava una iscrizione anteriore), salvo che l'interessato svolgesse attività di libero professionista,

In ogni modo, di fronte all'opposta opinione dei responsabili del collegio professionale, e svolto anche un esame congiunto della pratica, questo ufficio formulava la proposta che la sottoscrizione della dichiarazione richiesta da parte dell'interessata (che si rifiutava di farla)

avrebbe potuto essere sostituita da una comunicazione indirizzata al dimissionario dal collegio, contenente la espressa menzione del divieto di ulteriore attività professionale (così che sarebbe rimasta salva la responsabilità dell'interessata per esercizio abusivo della professione).

Tale proposta veniva peraltro respinta dal collegio.

Questo ufficio non poteva, a questo punto, assumere ulteriori iniziative e rappresentava all'interessata che le rimaneva la possibilità di ricorrere al giudice.

OSSERVAZIONE CONCLUSIVA

L'attività dell'ufficio, come descritto nelle pagine precedenti, è molto intensa e varia, ed è prevedibile che in futuro, diffondendosi sempre più nella popolazione la conoscenza della possibilità di richiedere l'intervento del difensore civico, essa sia destinata ad aumentare ulteriormente.

Di fronte a queste prospettive future - di cui non si può non essere lieti perchè l'ufficio della difesa civica è istituito appunto allo scopo di fornire assistenza al maggior numero possibile di cittadini - si pone il gravissimo problema del numero del personale assegnato all'ufficio. Tale numero, alla data odierna, è ridotto a quattro unità presenti, e cioè il dirigente, due funzionari ed un solo esecutore con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Due posti sono vacanti, e di possibilità di integrazione e di aumento dell'organico non si può nemmeno parlare. La speranza che, attraverso il convenzionamento con il Comune di Genova, giungesse un rinforzo di personale dipendente da tale ente, come si è accennato nella relazione, si è al momento bloccata, e non è affatto chiaro se essa potrà un giorno essere avverata. Dal canto suo il consiglio regionale asserisce di non

disporre di personale da destinare a questo ufficio, ed in condizioni simili, a quanto affermato, si trava anche la giunta regionale.

Se in queste condizioni l'ufficio non è ancora rimasto paralizzato ciò è dovuto soltanto all'impegno, al senso del dovere ed allo spirito di sacrificio del personale presente. Ma ritengo di dover affermare, con la piena consapevolezza della gravità di ciò, che se a tempi brevi non si verificheranno sostanziali apporti di nuovo personale, sarà giocoforza necessario ridurre l'attività dell'ufficio, riconsiderando innanzi tutto l'opportunità di effettuare i contatti decentrati presso le sedi decentrate e riducendo inoltre anche gli interventi ordinari.

Va fatto presente, tra l'altro, che la presenza di una persona di quinto livello, su cui gravano tutti i compiti e gli adempimenti di segreteria e dattilografia, determina un inaccettabile rallentamento dei tempi di ciascun intervento, cosa che costituisce un pessimo esempio per un ufficio che deve controllare la tempestività del funzionamento degli altri uffici amministrativi.

Genova, 20 marzo 2000

Roberto Sciacchitano

APPENDICE

1) Legge Regionale 5 agosto 1986, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO 1

Istituzione del Difensore Civico

Articolo 1

Istituzione e nomina

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio Regionale.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei consiglieri assegnati nelle successive.

3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Articolo 2

Requisiti e ineleggibilità

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;

4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;

5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Articolo 3

Incompatibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Articolo 4

Durata in carica, decadenza e revoca.